

Penale Sent. Sez. 2 Num. 23917 Anno 2025

Presidente: VERGA GIOVANNA

Relatore: RECCHIONE SANDRA

Data Udiienza: 13/05/2025

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

avverso la sentenza del 08/07/2024 della Corte d'appello di Firenze

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Sandra Recchione;

Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-*bis* e ss. cod. proc. pen.

Il Sostituto Procuratore generale, con requisitoria scritta, concludeva per l'annullamento senza rinvio in relazione al capo b) in relazione al decorso del termine di prescrizione e la conseguente rideterminazione della pena. Chiedeva di dichiarare inammissibile nel resto il ricorso.

L'Avv. ██████████ depositava conclusioni scritte con le quali chiedeva l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Firenze, decidendo con le forme del giudizio abbreviato, confermava la condanna di ██████████ per i reati di rapina impropria aggravata dalla presenza di più persone e di lesioni aggravate.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge (artt. 628, 582 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla capacità dimostrativa del riconoscimento fotografico effettuato non in termini di certezza, ma solo all'80%; si deduceva in particolare che gli elementi "esterni" al dichiarato non sarebbero idonei a confermare l'attendibilità del riconoscimento;

2.2. violazione di legge (art. 628, comma 3 n. 1) cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dell'aggravante delle più persone riunite ed al mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 114 cod. pen.: il ricorrente sarebbe rimasto nel furgone mentre il correo si impossessava del portafoglio della persona a offesa sicché non avrebbe contribuito ad aggravare l'azione criminosa; il mancato riconoscimento dell'aggravante avrebbe consentito di valutare la marginalità della condotta del ricorrente e di concedere l'attenuante prevista dall'art. 114 cod. pen.;

2.3. violazione di legge (art. 157 cod. pen.): i reati contestati sarebbero estinti per decorso del termine di prescrizione prima della pronuncia della sentenza di appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto manifestamente infondato.

1.1. Il collegio riafferma che la ricognizione fotografica è una modalità di identificazione atipica, non riconducibile alla prova tipica funzionale al riconoscimento dell'accusato, ovvero la ricognizione né al suo archetipo investigativo ovvero l'individuazione di persona: si tratta di una modalità ricognitiva fondata sulla valorizzazione della percezione visiva delle caratteristiche somatiche dell'accusato che si esprime attraverso una "dichiarazione" e che, non essendo riconducibile alla prova tipica, ovvero la "ricognizione", non ne assorbe il relativo statuto, restando sottoposta alle regole che disciplinano la prova dichiarativa.

Può dunque affermarsi che in assenza di elementi idonei ad inficiare l'attendibilità del dichiarante che effettua l'individuazione fotografica, questa è elemento di prova adeguato a sostenere l'identificazione a fini cautelari. L'individuazione di un soggetto è infatti una manifestazione riprodotiva di una percezione visiva e rappresenta, una specie del più generale concetto di dichiarazione; pertanto la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento, bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale (Sez 2, n. 50954 del 03/12/2013, Corcione, Rv. 257985; Sez 4, n. 1867 del 21/02/2013, Jonovic, Rv. 258173). In assenza di profili di inattendibilità ricavabili dalla relazione del riconoscente con l'accusato o dalla genericità e non accuratezza del riconoscimento deve dunque ribadirsi che poiché i gravi indizi di

colpevolezza sono quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, idonei a fondare il convincimento di qualificata probabilità di colpevolezza, l'individuazione fotografica effettuata dinanzi alla polizia giudiziaria, indipendentemente dall'accertamento delle modalità e quindi della rispondenza alla metodologia prevista per la formale ricognizione a norma dell'art. 213 cod. proc. pen., ben può essere posta a fondamento di una misura cautelare, perché lascia fondatamente ritenere che sbocchi in un atto di riconoscimento, formale o informale, o in una testimonianza che tale riconoscimento confermi (Sez. 2, n. 5043 del 15/01/2004, Acanfora, Rv. 227511).

1.2. Nel caso in esame dal compendio motivazionale integrato composto dalle due sentenze conformi di merito emerge che il riconoscimento fotografico - effettuato in termini di quasi certezza - trovava conferma nel fatto che il ricorrente era stato controllato sul veicolo usato per la rapina, in compagnia del correo, l'8 maggio 2015 e che lo stesso aveva diversi precedenti per fatti analoghi; infine, il ██████████ era stato fermato una settimana dopo la consumazione del reato contestato in relazione ad una condotta analoga (pag. 5 della sentenza del Tribunale e pag.8 della sentenza di appello).

1.3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Il Collegio in via preliminare riafferma che nel reato di rapina, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza, nota alla vittima, di non meno di due persone nel luogo e al momento di realizzazione della violenza o della minaccia, in modo da potersi affermare che queste siano state poste in essere da parte di ciascuno degli agenti, ovvero che la mera presenza di uno dei complici all'esercizio della violenza o della minaccia possa essere interpretata alla stregua di un rafforzamento delle medesime (Sez. 2, n. 40860 del 20/09/2022, Conton, Rv. 284041 - 01; Sez. U, n. 21837 del 29/03/2012, Alberti, Rv. 252518 - 01).

Con specifico riguardo al tema devoluto si ribadisce invece che la disposizione del secondo comma dell'art. 114 cod. pen., secondo cui l'attenuante della minima partecipazione al fatto pluripersonale non si applica quando ricorra una delle circostanze aggravanti delineate all'art. 112 stesso codice, e, dunque, quando il numero dei concorrenti sia pari o superiore a cinque, si riferisce anche ai casi nei quali il numero delle persone concorrenti nel reato sia posto a base di un aggravamento della pena in forza di disposizioni specificamente riguardanti il reato stesso. In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che l'attenuante possa essere riconosciuta nel caso di estorsione aggravata ai sensi del secondo comma dell'art. 629 cod. pen., che richiama, tra l'altro, l'ultima parte della previsione posta al n. 1) del comma terzo dell'art. 628, secondo cui la pena è aumentata quando il fatto sia commesso da più persone riunite (Sez. 2, n. 18540 del 19/04/2016, Vincenti, Rv. 266852 - 01; Sez. 6, n. 6250 del 17/10/2002, dep. 2003, Emmanuello, Rv. 225925 - 01).

Nel caso in esame, il legittimo riconoscimento dell'aggravante delle "più persone riunite" ostava alla concessione dell'attenuante prevista dall'art. 114 cod. pen.

1.4. Il motivo di ricorso che deduce il decorso del termine di prescrizione del reato di lesioni prima della pronuncia della sentenza di secondo grado è fondato. Tale termine risulta infatti decorso il 1 gennaio 2023, mentre la sentenza di appello è stata pronunciata l'8 luglio 2024.

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di lesioni di cui al capo b) e la relativa pena di mesi due di reclusione ed euro sessantasette di multa deve essere eliminata.

Nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di lesione di cui al capo b) per essere estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena pari a mesi 2 di reclusione ed euro 67,00 di multa. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così deciso, il giorno 13 maggio 2025.